

#### TRIBUNALE di FIRENZE

#### Sezione Protezione Internazionale Civile

Nel procedimento sommario iscritto al n. RG.

promosso da:

rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisi giusto

mandato in atti

**RICORRENTE** 

#### contro

MINISTERO DEGLI INTERNI, in persona del Ministro p.t.,

QUESTURA di FIRENZE, in persona del Questore in carica.

RESISTENTI CONTUMACI

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Il Giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2018, pronuncia la seguente

#### **ORDINANZA**

Il ricorso depositato in cancelleria il 22 marzo 2017 ha ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma del 31 ottobre 2016, notificato il 21 febbraio 2017 ( ), con il quale veniva dato parere negativo alla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato in data 24 agosto 2010 in conseguenza di un giudizio negativo



sulla personalità del richiedente in quanto "è stato condannato per spaccio di stupefacenti".

Parte ricorrente ha ritenuto il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione internazionale di Roma, assolutamente illegittimo, in quanto basato su un erroneo apprezzamento non solo dei fatti posti a fondamento della domanda del ricorrente, bensì anche della concreta integrazione di quest'ultimo nel tessuto sociale del paese ospitante dal momento che vive in Italia da circa venti anni.

Inoltre, il ricorrente ha assunto come la Commissione non si sia soffermata sulla situazione di salute del ricorrente il quale, oltre ad essere un ex tossicodipendente, ha uno stato di salute molto compromesso essendo affetto da diabete mellifluo, grave insufficienza respiratoria e cardiopatia valvolare per il quale nel 2012 è stato sottoposto ad intervento chilurgico in sostituzione valvolare aortica con bioprotesi.

A rappresentare tale stato di salute la difesa del ricorrente ha depositato copiosa documentazione medica oltre a sottolineare che l'assenza del permesso di soggiorno non gli consente di essere seguito da un medico di fiducia e di curarsi con regolarità.

Infine, la difesa del sig. ricorrente ha dedotto come la Commissione nel negare il rinnovo non abbia assolutamente considerato che le condanne penali de quibus erano state comminate ancor prima del rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, stante lo stato di salute del medesimo, nel 2010 e che successivamente vi erano stati ben due rinnovi (nel 2012 e nel 2013); di qui l'irragionevolezza ed illegittimità del provvedimento impugnato.

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, non si è costituito nessuno per le parti convenute in giudizio.

Il ricorrente, sentito all'udienza del 19 giugno 2018, ha dichiarato: 'Ricordo di essere stato sentito dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione



Internazionale. Confermo i dati anagrafici e il contenuto delle mie dichiarazioni rese quella sede.

Le condanne in materia di stupefacenti risalgono ad oltre 10 anni fa, quindi sono precedenti ai primi pareri positivi della Commissione; sono tanti anni che ho finito di scontare le pene che mi erano state erogate, sono tanti anni che non commetto reati e non ho denunce né subisco processi. Non sono più in grado di lavorare perché non ho il permesso valido, il precedente è scaduto mentre aspettavo la risposta al rinnovo. Sono sempre seguito dal SERT, ci sono andato in modo intermittente, ultimamente sono tornato al SERT da circa un anno, quando mi è scaduto il permesso, prendo una terapia sostitutiva di eroina, sono eroinomane, da due/tre mesi non faccio uso di eroina. Sono senza fissa dimora, dormo dove mi capita, durante l'inverno sono stato alla Emergenza Freddo della Caritas per quattro mesi. Voglio restare in Italia perché sono trenta anni che sto qui, in Tunisia non ho più niente, sono morti tutti i miei parenti, anche in Italia sono solo, è dal 1988 che sono a Firenze'.

Depositata documentazione integrativa aggiornata sulla situazione penale e medica, la causa è stata assunta in decisione dallo scrivente giudice.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

In via preliminare occorre sottolineare come vada rilevata l'inapplicabilità al presente giudizio, introdotto in data 27 ottobre 2016, del D.L. 113/2018, che ha riformato l'istituto in questione, circoscrivendo la protezione a casi speciali espressamente previsti, e ciò in considerazione dell'assenza di un'apposita disciplina transitoria che deroghi al principio generale di cui all'art.11 preleggi, il quale, come è noto, "comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso" (cfr. Cass. 3845 del 14/02/2017).



Nel merito occorre rammentare come il provvedimento emesso dall'autorità amministrativa è fondato su un'unica motivazione: la condanna del ricorrente per reati inerenti gli stupefacenti.

Il giudice condivide l'orientamento espresso dalla Corte di Appello di Torino, sezione II civile, sentenza n. 704 del 3 maggio 2016 secondo cui: "In caso di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato nell'ambito di una procedura di riconoscimento della protezione internazionale, il parere della commissione territoriale è atto endoprocedimentale non impugnabile in via autonoma. Le condanne penali ordinariamente ostative all'ingresso e soggiorno in Italia (in forza del combinato disposto ex artt. 4, co. 3 e 5, co. 5, D.Lgs. 286/98) non hanno valenza automaticamente preclusiva al rilascio del rinnovo del titolo di soggiorno umanitario, dovendosi comunque accertare in concreto la pericolosità sociale del richiedente, attesa la natura eccezionale di tale permesso di soggiorno posto a salvaguardia dei diritti umani, anche in difetto dei requisiti previsti per l'ingresso soggiorno degli stranieri" e (v. http://www.asgi.it/wpcontent/uploads/2016/05/TORINO-RINNOVO-PS UMANITARIO-03.05.16.pdf; nello stesso senso, v. Trib Roma, ord. rg 81994/2016 in www.meltingpot.com).

In particolare, secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma di cui al comma 6 dell'art. 5 cit. (cfr. anche Corte Cost. 172/12 e 202/13, sempre in materia di permessi di soggiorno) va escluso che sia corretto ritenere che le condanne per i reati di cui all'art. 4 del d.lgs. 1998 n 286 non consentano, in via automatica, il rilascio del permesso di soggiorno per seri motivi umanitari.

Inoltre, seppur è incontestato che il ricorrente ha commesso reati inerenti gli stupefacenti per i quali è stato condannato con sentenze del Tribunale di Firenze, di Rimini, di Livorno è anche vero che l'ultima condanna risale al 3 marzo 2009 (per un fatto commesso nel 2008) quindi in data antecedente al provvedimento con cui la Commissione Territoriale di Firenze aveva invece riconosciuto la sussistenza dei



presupposti di cui all'art.5, comma 6, D. Lgvo n.286/98 per le gravi condizioni di salute.

Ecco allora che devono valutarsi all'attualità le problematiche di salute lamentate dal ricorrente e non prudenzialmente prese in esame nel provvedimento oggi impugnato.

La documentazione prodotta dal difensore del sig. Cappresenta uno stato di salute ampiamente compromesso anche a causa della dipendenza del medesimo dall'eroina che lo ha fortemente indebolito.

Il ricorrente ha problemi di diabete, cardiovascolari, di ipertensione e deve ricorrere ad una costante terapia tossicologica alternativa.

A parere dello scrivente sono attuali le condizioni per il rinnovare il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 co. 6 D.Lgs 286/1998, dal momento che non v'è dubbio che il diritto alla salute dell'istante - da qualificarsi "diritto umano fondamentale ai sensi dell'art. 32 della nostra Carta Costituzionale - risulterebbe esposto a grave compromissione laddove lo stesso non potesse continuare a godere dell'assistenza specialistica assicuratigli in Italia. Occorre osservare come al ricorrente per le patologie diagnosticate siano stati prescritti controlli periodici e assunzione di medicinali che, per le note condizioni di inadeguato sviluppo della Tunisia, il medesimo non potrebbe ricevere in modo equivalente nel Paese di provenienza dal momento che a distanza di oltre venti anni di lontananza dal suo paese non ha nessuno in grado di prestargli aiuto e conforto.

Vista la peculiarità delle questioni trattate, consegue l'integrale compensazione delle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 giusta istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

P. Q. M.

Il giudice, visto l'art. 702 bis cpc:



Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Firenze di rinnovare in favore di il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 co. 9 D.Lgs 286/1998 o come diversamente qualificato ex art. 1, comma 9, dl 113/2018 per il periodo di due anni.

Nulla sulle spese

Provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 bis, d.p.r. n. 115/2002.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Firenze, lì 13 marzo 2019

Il Giudice

dott.ssa Micaela Picone

Il Giudice

Dott.ssa Micaela Picone



